



Dott. ALBERTO BULDINI
NOTAIO

Repertorio n. 5968

Raccolta n. 4103

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, questo giorno di martedì ventidue del mese di ottobre.

22.10.2019

In Bologna, Via Farini n. 2.

Davanti a me, dottor **ALBERTO BULDINI**, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Bologna con residenza in San Giovanni in Persiceto, sono presenti i signori:

Registrato a Bologna
il 28/10/2019
al n. 20482
serie 1T
Euro 245,00

DOLCETTA CAPUZZO Antonella, nata a Udine (UD) il 5 gennaio 1954, residente a Sasso Marconi (BO) in Via delle Orchidee n. 5/2, codice fiscale DLC NNL 54A45 L483H;
BASSI Gabriella, nata a Milano (MI) il 5 gennaio 1962, residente a Bologna (BO) in Via Fossalta n. 1, codice fiscale BSS GRL 62A45 F205J;

FORNI Giorgio, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 2 giugno 1943, residente a Bologna (BO), in via dei Colli n. 14/3, codice fiscale FRN GRG 43H02 G467M;

ORLANDI Marina, nata a Bologna (BO) il 16 dicembre 1952, residente ivi in Via Valdonica n. 14, codice fiscale RLN MRN 52T56 A944Z;

REATTI Patrizia, nata a Bologna (BO) il 22 dicembre 1948, residente ivi in Via Castiglione n. 103, codice fiscale RTT PRZ 48T62 A944J;

THEODOLI Maria Alberica, nata a Roma (RM) il 26 settembre 1954, residente a Bologna (BO) in Strada Maggiore n. 82, codice fiscale THD MLB 54P66 H501C;

ZOPPELLI Elisa, nata a Treviso (TV) il 9 dicembre 1964, residente a Bologna (BO) in Via Dante n. 7/2, codice fiscale ZPP LSE 64T49 L407H;

comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue.

A) I signori DOLCETTA CAPUZZO Antonella, BASSI Gabriella, FORNI Giorgio, ORLANDI Marina, REATTI Patrizia, THEODOLI Maria Alberica e ZOPPELLI Elisa, costituiscono con il presente atto, conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione denominata:

"Progetto Itaca Bologna - ODV"

siglabile "P.I. Bologna - ODV".

B) L'Associazione ha sede in Bologna (BO), attualmente in Via Galliera n. 8.

C) L'Associazione non ha scopo di lucro. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e col supporto della Fondazione

Progetto Itaca ONLUS che coordina la rete delle OdV Progetto Itaca territoriali, tramite contratto per l'utilizzo del marchio e per verificare la fedeltà alle linee guida dei progetti, e ispirandosi a quanto iniziato nel 1999 ed alla lunga strada percorsa da PROGETTO ITACA ONLUS a Milano, nasce per opera di un gruppo di volontari e si prefigge lo scopo di attivare iniziative di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolte a persone affette da disturbi della Salute Mentale, e programmi di sostegno per le loro famiglie.

L'Associazione attuerà i progetti e le iniziative che Progetto Itaca ha ideato e che vengono attuate da tutte le realtà locali di Progetto Itaca e nel dettaglio persegue le seguenti finalità previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e precisamente:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000. n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- b) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate ai sensi dell'art.2 comma 4 del D.lgs recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) legge 6 giugno 2016;

c) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) formazione universitaria e professionale.

D) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 18 – Scioglimento dello Statuto sociale allegato al presente atto.

E) Le norme relative al funzionamento dell'Associazione, comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, nonché i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono regolate dallo Statuto che, da me Notaio letto ai comparenti e da essi approvato, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

F) A formare il primo Consiglio direttivo i comparenti nominano:

DOLCETTA CAPUZZO Antonella	Presidente;
----------------------------	-------------

ZOPPELLI Elisa	Vice Presidente;
----------------	------------------

FORNI Giorgio	Consigliere
---------------	-------------

Il Consiglio dura in carica per tre anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati consecutivi.

F) Il primo esercizio sociale chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

G) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la piena operatività dell'Associa-

zione presso le Autorità, enti ed istituti competenti (Agenzia delle Entrate, banche, etc.); ai soli effetti di cui sopra al nominando Consiglio direttivo viene data facoltà di apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

H) Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Io Notaio ho letto alle parti, che lo hanno approvato e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 16.20 (sedici e venti minuti) il presente atto, unitamente allo statuto allegato, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su due fogli, per quattro facciate intere e parte della quinta.

Firmato: Giorgio Forni

Firmato: Patrizia Reatti

Firmato: Marina Orlandi

Firmato: Gabriella Bassi

Firmato: Maria Alberica Theodoli

Firmato: Antonella Dolcetta Capuzzo

Firmato: Elisa Zoppelli

Firmato: Alberto Buldini (I.S.)

Allegato "A" al n. 4103 di raccolta

Statuto "Progetto Itaca Bologna ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione **"Progetto Itaca Bologna - ODV"** siglabile "P.I. Bologna - ODV" con sede legale nel Comune di Bologna.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 18 – Scioglimento.

Art. 2

Scopi e finalità

1) L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e col supporto della Fondazione Progetto Itaca ONLUS che coordina la rete delle OdV Progetto Itaca territoriali, tramite contratto per l'utilizzo del marchio e per verificare la fedeltà alle linee guida dei progetti, e ispirandosi a quanto iniziato nel 1999 ed alla lunga strada percorsa da PROGETTO ITACA ONLUS a Milano,

nasce per opera di un gruppo di volontari e si prefigge lo scopo di attivare iniziative di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolte a persone affette da disturbi della Salute Mentale, e programmi di sostegno per le loro famiglie.

L'Associazione attuerà i progetti e le iniziative che Progetto Itaca ha ideato e che vengono attuate da tutte le realtà locali di Progetto Itaca e nel dettaglio persegue le seguenti finalità previste dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000. n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.

b) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate ai sensi dell'art.2 comma 4 del D.lgs recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) legge 6 giugno 2016;

c) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) formazione universitaria e professionale.

Art. 3

Attività

1) Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone di:

a) realizzare servizi per la formazione dei volontari, di operatori, caregiver e professionisti del settore a vari livelli, corsi rivolti a per-

sone affette da malattia mentale, ai familiari e agli operatori delle strutture della salute mentale, tra i quali quelli che si ispirano ai manuali dell'Associazione americana NAMI "National Alliance on Mental Illness";

b) organizzare incontri a carattere scientifico/didattico nelle scuole secondarie per informare alunni, insegnanti e genitori, in accordo con gli organi competenti;

c) attivare un servizio di ascolto/risposta telefonica anche per orientare verso strutture specialistiche idonee le persone affette da disturbi della Salute Mentale, favorendo il rapporto iniziale tra paziente e strutture sanitarie;

d) realizzare interventi per la riabilitazione relazionale sociale e l'inserimento lavorativo di persone affette da malattia mentale secondo, tra l'altro, il modello Club Itaca che segue il metodo elaborato dal Centro Internazionale Clubhouse International che ne ha fissato gli standard e le regole e ne verifica periodicamente la fedeltà;

e) facilitare la formazione di gruppi di auto-aiuto per persone sofferenti e i loro familiari;

f) realizzare servizi a favore delle persone con disturbi mentali per costruire la propria autonomia abitativa;

g) realizzare servizi per offrire alle persone con disturbi mentali attività formative di animazione sociale e benessere psico-fisico;

h) realizzare servizi per contribuire con opportuni interventi e contatti con le istituzioni pubbliche e private ad assicurare il rispetto e

la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi della salute mentale e delle loro famiglie;

i) realizzare interventi per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi che i disturbi della Salute Mentale creano sia alle persone affette che alle loro famiglie;

j) realizzare collaborazioni con Università e Istituti di ricerca regolati da accordi e convenzioni.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti locali, centri di ricerca, Università, strutture della salute mentale del territorio anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della rete con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'ODV, inoltre, può esercitare, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, attività diverse, marginali, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/17.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute

per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso sono vietati rimborsi forfettari.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario/socio.

4) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017.

5) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L' ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs 117/2017.

3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, o inviato per posta elettronica PEC, Fax o R/r, almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea per essere consultato da ogni Associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a Fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1) Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV, nello specifico:

a) si impegna a partecipare attivamente e in modo continuativo, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite alle attività

dell'Associazione;

b) si obbliga a versare la quota annuale determinata dall'Assemblea degli Associati;

c) ha aderito alla richiesta di effettuare la formazione prescritta e disciplinata dal Consiglio Direttivo.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3) Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.

4) La qualità di Socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale.

5) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6) La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia

all'esterno per designazione o delega.

7) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV e alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- a seguire la formazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);

- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmisibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente e Vicepresidente
- Il Collegio dei revisori dei conti
- L'Organo di controllo
- Il collegio dei Probiviri

Art. 9

Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei Soci, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati iscritti da almeno due mesi nel libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun Associato può rappresentare più di due altri Associati.

4) Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante

mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di Associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svol-

gimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, anche per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;

- discute e approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvando-
ne preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori
siano esterni all'ODV; (se previsto)
- nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimis-
sionari, decaduti o deceduti proposta dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contri-
buti straordinari;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Con-
siglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione
di nuovi Associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie
a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti

per gli Associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3, dello Statuto;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni di personale retribuito che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli Associati e inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli Associati; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 15 (quindici) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono eleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi. L'Assemblea tuttavia può derogare a tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'Assemblea medesima.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero

organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli Associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- vigila sull'osservanza del contratto firmato con l'ETS Fondazione Progetto Itaca per l'utilizzo del marchio e l'osservanza delle linee guida dei progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua

assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

Presidente e Vicepresidente

1) Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza dei voti e la prima volta nell'Atto Costitutivo.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di

fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

1) Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso

in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

(Organo facoltativo)

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei

conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere nominato fino a due volte consecutive.

4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Collegio dei probiviri

1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di

un associato interessato alla vertenza.

5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17 Libri

1. L'Associazione si munirà di quattro libri e precisamente:

--- il Libro degli Associati; dove saranno indicati i dati di ciascuno associato, la data di ammissione e di esclusione, e, ai fini dell'espressione del diritto di voto, se è in regola con i versamenti della quota annuale;

--- il Libro dei Verbali dell'Assemblea;

--- il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;

--- Libro dei volontari.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

2. I libri saranno tenuti a cura e sotto la responsabilità del Presidente o, se nominato, dal Segretario dell'Associazione.

3. L'Organo di Revisione può dotarsi del Libro dei Verbali dell'Organo di Revisione tenuto a cura di tale organo.

Art. 18

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV il

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19

Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Firmato: Giorgio Forni

Firmato: Patrizia Reatti

Firmato: Marina Orlandi

Firmato: Gabriella Bassi

Firmato: Maria Alberica Theodoli

Firmato: Antonella Dolcetta Capuzzo

Firmato: Elisa Zoppelli

Firmato: Alberto Buldini (I.S.)